

## MOZIONE <sup>1</sup>

### Modifica parziale della Costituzione cantonale (aumento della durata delle cariche politiche cantonali)

del 15 dicembre 2004

#### 1. Premessa

Secondo l'art. 85 cpv. 1 della Cost./TI la revisione parziale della Costituzione per iniziativa del Gran Consiglio avviene secondo la procedura prevista per la legislazione cantonale. L'art. 48b della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato prevede che il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale della Costituzione viene esercitato conformemente agli art. 49 segg., ossia mediante iniziativa.

#### 2. Motivazioni

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 ha mantenuto la durata quadriennale delle cariche e l'elezione ogni quattro anni. Come si legge nel commento al progetto di revisione totale, il periodo di quattro anni sarebbe ragionevole e concilierebbe bene le due opposte esigenze di consentire alle autorità politiche elette di operare scelte secondo il mandato loro affidato e di consentire al popolo, dopo un intervallo non troppo lungo, di pronunciarsi sull'opera svolta dagli eletti e di affidare nuovi mandati.

In realtà, soprattutto a causa dell' "architettura decisionale" e della chiara tendenza al dilatamento dei processi decisionali, questa durata non appare più adeguata (si veda in merito **Papadopoulos**, "Les processus de décision fédéraux en Suisse", Losanna 1997, secondo il quale il percorso decisionale in Svizzera appare ispirato al motto "chi va piano, va sano - e va lontano...").

Accade quindi molto spesso che importanti progetti non possano essere portati a termine nell'arco di una legislatura, con successiva perdita di tempo per la ripresa degli stessi all'inizio della nuova.

L'aumento della durata avrebbe altresì il vantaggio di aumentare la coesione e la forza propositiva dell'Esecutivo: è infatti notorio che il primo anno è di rodaggio, il secondo di consolidamento, mentre nel terzo si entra già in campagna elettorale, con tutte le note conseguenze.

Per questi motivi si propone l'aumento della durata delle cariche a cinque anni.

#### 3. Il testo di legge proposto

Sulla base delle considerazioni che precedono, si chiede la modifica della seguente norma costituzionale:

##### **Art. 52**

*L'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato ha luogo contemporaneamente ogni cinque anni, nel mese di aprile, nel giorno stabilito dal Consiglio di Stato.*

Fabio Regazzi

<sup>1</sup> v. discussione GC 15.12.2004 sull'iniziativa parlamentare elaborata 10.03.2003 Filippo Gianoni e Fabio Regazzi